

# Dichiarazioni inesatte e reticenti all'assicurazione: Cassazione

written by Redazione | 01/02/2022



*Interpretazione dell'articolo 1892 del Codice civile: possibilità di rifiuto del pagamento dell'indennizzo per falsità dell'assicurato in sede di stipula della polizza.*

La Cassazione è più volte tornata sul tema dei presupposti della facoltà, da parte dell'impresa assicuratrice, di opporre all'assicurato il rifiuto della prestazione assicurativa in conseguenza della natura omissiva e/o reticente delle dichiarazioni rese dall'assicurato nella fase precontrattuale.

Come è noto, infatti, nel contratto assicurativo gli obblighi informativi hanno la funzione precipua di garantire un giusto equilibrio tra i rischi che ogni parte si assume in ordine all'evento futuro e incerto che costituisce l'oggetto del contratto (in questo senso, da ultimo, cfr. Cass. civ., 5 ottobre 2018, n. 24563, in [italgiure.giustizia.it](http://italgiure.giustizia.it)).

D'altronde, la ratio dell'art. 1892 c.c. è intimamente connessa alla rilevanza che l'esatta rappresentazione del rischio da parte del soggetto chiamato a garantirlo (l'assicuratore) assume nell'ambito del meccanismo assicurativo, in quanto il rischio richiede di essere esattamente rappresentato affinché l'assicuratore possa

decidere se assumerlo o meno grazie al sistema di assicurazione di rischi a costo parziale che si realizza mediante un processo di ripartizione degli stessi all'interno di una massa di assicurati, classificati per categorie omogenee (sul punto, anche per maggiori approfondimenti, sia consentito il rinvio a Bugiolacchi, *Disclosure dell'assicurato e cooperazione dell'assicuratore nella determinazione dell'informazione rilevante*, in questa Rivista, 2009, 1598). Da qui il rilievo, costante in dottrina, secondo cui le dichiarazioni precontrattuali vengono ad assumere, nel contratto assicurativo, rilevanza maggiore e diversa rispetto a quella che normalmente si rinviene negli altri tipi contrattuali (in questo senso, ad esempio, Farenza, *Diritto delle assicurazioni private*, Torino, 2019, 181).

## **Essenzialità e rilevanza delle dichiarazioni reticenti dell'assicurato**

In materia di assicurazione contro i danni sussistono i requisiti dell'essenzialità e rilevanza delle dichiarazioni reticenti dell'assicurato, nonché quello della colpa grave, come richiesti dall'art. 1892 c.c., come pure il nesso eziologico tra gli stessi ed il consenso dell'assicuratore alla conclusione del contratto, ancor più nel caso in cui l'assicurando ometta di fornire informazioni espressamente richieste dalla società assicuratrice.

Secondo impostazione giurisprudenziale assolutamente consolidata, la valutazione dell'incidenza delle dichiarazioni false o reticenti in sede di stipula del contratto costituisca oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, censurabile solo per difetto di motivazione (in tal senso, ex multis, Cass. civ., 10 giugno 2020, n. 11115, in [italgiure.giustizia.it](http://italgiure.giustizia.it); Cass. civ., 30 novembre 2011, n. 25582) e poi, in relazione alla fattispecie concreta, ha rilevato come la motivazione della Corte di Appello fosse agevolmente ricavabile dal complesso della pronuncia, la quale aveva fatto riferimento sia alla falsa dichiarazione scritta inserita nella polizza (rectius nel questionario in essa ricompreso) con riferimento ai precedenti furti di veicoli, sia alla rilevanza di tale falsa dichiarazione, trattandosi di circostanza oggetto di precisa richiesta da parte dell'assicuratore e relativa ad eventi della stessa natura di quelli oggetto dell'assicurazione (sebbene riguardanti merci diverse), sia all'omessa dichiarazione del furto di merci avvenuta appena prima della stipula della modificazione contrattuale relativa all'estensione del valore delle merci assicurate.

## **Le reticenze sui sinistri a manifestazione latente o ritardata nell'assicurazione della responsabilità civile**

L'inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dell'assicurato che possano dar luogo all'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 1892, comma 3, secondo periodo, c.c., con conseguente legittimità del rifiuto al pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicurazione, non necessariamente consistono in fatti non veritieri o totalmente omessi, ma è sufficiente che tali fatti siano desumibili, secondo l'ordinaria diligenza richiesta all'assicurato, anche da circostanze che rendano concretamente possibile o percepibile l'addebito di eventi in precedenza commessi.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze dell'assicurato rilevanti ai fini della manifestazione del consenso al contratto da parte dell'assicuratore, quest'ultimo può chiedere l'annullamento del contratto se tale reticenza viene scoperta prima che si verifichi il sinistro. In caso contrario, potrà rifiutare il pagamento dell'indennizzo lasciando comunque in essere il contratto.

## **Onere dell'assicuratore di esercitare l'azione di annullamento del contratto per dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato**

In tema di contratto di assicurazione l'onere imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancor di più quando il sinistro si verifichi prima che

l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio.

Cassazione civile sez. III, 19/06/2020, n.11905

## **Dichiarazioni inesatte o reticenti, l'assicuratore può rifiutare il pagamento dell'indennizzo**

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'assicurato che siano rilevanti ai fini della manifestazione del consenso al contratto da parte dell'assicuratore, questi ha la possibilità di chiedere l'annullamento del contratto se tale reticenza venga scoperta prima che il sinistro si verifichi, oppure di rifiutare il pagamento dell'indennizzo, anche lasciando in vita il contratto, se la reticenza venga scoperta dopo il sinistro, ovvero prima del sinistro, ma quando quest'ultimo si verifichi entro tre mesi.

Cassazione civile sez. III, 19/06/2020, n.11905

## **Sull'importanza del questionario predisposto dall'assicuratore relativamente al rischio assicurato**

La predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore, benché non abbia la funzione di tipizzare le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti, evidenzia tuttavia l'intenzione dell'assicuratore di annettere particolare importanza a determinati requisiti e richiama l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi e, quindi, dev'essere valutata dal giudice in sede di indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso, dell'inesattezza o della reticenza, così che è sufficiente che l'assicuratore chieda all'assicurato di

denunciare ogni possibile situazione che possa aumentare il rischio o concretizzarlo del tutto (confermato l'obbligo risarcitorio dei genitori nei confronti del proprietario del fienile che era stato bruciato dal figlio piromane della coppia, minorenni all'epoca dei fatti. Esclusa l'operatività della polizza relativa alla copertura dei danni provocati dai membri della famiglia: all'epoca della sottoscrizione, difatti, i problemi del ragazzo erano già evidenti e non erano stati specificati dai genitori. Irrilevante il fatto che solo anni dopo fosse stato diagnosticato il problema psichico della piromania).

Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8895

## **Assicurazione contro gli infortuni: onere imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore**

In tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere, imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio.

Cassazione civile sez. III, 21/01/2020, n.1166

## **Reticenza dell'assicurato nella valutazione del rischio**

Il contratto di assicurazione è annullabile per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c. quando l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato,

non essendo necessaria anche la consapevolezza di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro.

Cassazione civile sez. III, 05/10/2018, n.24563

## **Annullabilità del contratto di assicurazione per omessa o falsa comunicazione dell'assicurato su circostanze che influiscono sul rischio**

Il contratto di assicurazione è annullabile per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c. quando l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo necessaria anche la consapevolezza di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistere colpa grave del contraente che, al momento della stipula della polizza, pur non essendo consapevole di avere una patologia tumorale, aveva sottoscritto una dichiarazione attestante una circostanza non vera, ossia di non aver subito interventi chirurgici nei cinque anni precedenti).

Cassazione civile sez. III, 04/08/2017, n.19520

## **La reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verificano cumulativamente tre condizioni**

In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verificano cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato

al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa.

Cassazione civile sez. III, 11/01/2017, n.416

## **Il mutamento del rischio esclude l'indennizzo solo con la prova che l'assicuratore non avrebbe concluso il contratto**

Premesso che la previsione dell'art. 1898 c.c. non considera qualsiasi mutamento delle circostanze, ma solo quei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito all'assicurazione o l'avrebbe consentita per un prezzo più elevato, deve ritenersi che l'esclusione dell'indennizzo (prevista dal comma 5 dell'art. 1898 c.c.) non possa operare in difetto del positivo accertamento — da compiere in concreto e in relazione alle specifiche circostanze del caso — circa il fatto che, conosciuto il nuovo stato delle cose, l'assicuratore non avrebbe concluso il contratto.

Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, n.20011

In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verificano cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore.

Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa. In particolare il contratto di assicurazione è annullabile quando l'assicurato abbia, con coscienza e volontà, omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato.

(Nel caso di specie, ha osservato la Cassazione, la corte di appello, con accertamento di merito accuratamente motivato e privo di vizi logici e di contraddizioni, è pervenuta alla conclusione per la quale l'assicurato non poteva non sapere - e non ricordare - di essere stato operato alla prostata cinque anni prima della stipula del contratto di assicurazione, trattandosi di una patologia la cui gravità deve ritenersi non solo avvertita nel dato momento, ma, ancor di più, permanente nel tempo fosse anche in ipotesi di eventuale guarigione).

Cassazione civile sez. III, 31/07/2015, n.16284